



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” e, in particolare, l’articolo 58 relativo al collocamento fuori ruolo;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e, in particolare l’articolo 17, comma 14, relativo ai provvedimenti di fuori ruolo o di comando;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante “*Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266*” e, in particolare, l’articolo 25 relativo al collocamento fuori ruolo del personale della carriera prefettizia;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 15 recante “*Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari*”;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’articolo 23-ter, in materia di trattamenti economici;

**VISTO** la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 489;

**VISTA** la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, e, in particolare, l’articolo 9 che prevede, tra gli altri, la predisposizione di apposito piano di interventi recante misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di Regioni, Province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del Terzo settore;

**VISTO** il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, in particolare,



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

l'articolo 25-*quater*, comma 1, il quale, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “*Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura*”, poi aggiornato con decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023;

**VISTA** la *Council Implementing Decision* (CID) approvata il 15 luglio 2021, che denomina il target M5C2-16 come “*completamento delle attività dei progetti nelle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani*” e lo definisce come “*attività dei progetti completate su almeno il 90 % delle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani. In seguito all’assegnazione delle risorse l’amministrazione competente deve fornire un “piano d’azione locale” per ogni insediamento abusivo individuato*”;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTI** gli *Operational Arrangements* relativi al PNRR firmati il 13 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, che definiscono il meccanismo di verifica come “*documento esplicativo che giustifichi in modo esaustivo il conseguimento del target in ogni sua parte. Il documento dovrà comprendere tra gli allegati le seguenti prove documentali (evidence)*”:

- a) *Elenco delle attività del progetto contenente i riferimenti alla documentazione di completamento dei lavori firmata dall’appaltatore, dal contraente e dall’autorità competente che dimostri che il progetto si è concluso*;
- b) *Relazione di un tecnico indipendente esperto del settore, approvata dal Ministero responsabile, che dimostri che la percentuale è stata raggiunta e cioè che le attività dei progetti sono state completate su almeno il 90% delle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani”*;

**VISTI** gli *Operational Arrangements* relativi al PNRR firmati il 13 dicembre 2021, che stabiliscono che sarà strutturato un sistema di monitoraggio degli insediamenti abusivi per aggiornare regolarmente la mappatura;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 7 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, a mente del quale “*al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*”;

**VISTO**, altresì, l’articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale, tra l’altro, prevede che “*per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario*” e, tra l’altro, “*il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico*”;

**VISTO**, inoltre, il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che “*Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell’incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*”;

**VISTO**, infine, il comma 3 dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che “*agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari ad euro 1.372.637 per l’anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante *“Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013”*;

**VISTO** il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2022, n. 221, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, aggiornato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 58 che al paragrafo F.2. prevede la definizione di Linee guida per l'operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, n. 55 che dispone la ripartizione delle risorse del PNRR per la missione 5 Componente 2, Investimento 2.2 pari a euro 200.000.000,00;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione del PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 settembre 2022, n. 6, recante disposizioni per l'individuazione degli standard abitativi per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, cui i soggetti attuatori, assegnatari delle risorse PNRR per l'Investimento già menzionato, devono adeguarsi nella progettazione delle soluzioni alloggiative temporanee e a lungo termine;

**VISTO** l'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 21 marzo 2024, sul documento recante *“Linee guida per l'operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa”*;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023;

**VISTA** la nota n. 13210 del 4 giugno 2024, con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha proposto il Prefetto dott. Maurizio Falco per l'incarico di Commissario straordinario di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 giugno 2024, con la quale il Prefetto dott. Maurizio Falco è stato collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario straordinario di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;

**VISTA** la nota n. 13331 del 5 giugno 2024 con la quale il Capo di gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha proposto per il Commissario straordinario un compenso pari a euro 22.000,00 annui di parte fissa ed euro 22.000,00 annui di parte variabile, nel rispetto dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ferme restando le valutazioni dell'amministrazione di appartenenza;

**VISTA** la nota n. 49219 del 7 giugno 2024, con la quale il Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno ha comunicato il trattamento economico fondamentale, stipendio e retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile del Prefetto, dott. Maurizio Falco, collocato fuori ruolo;





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la nota n. 50276 del 12 giugno 2024 con cui il Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno ha comunicato che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, il Prefetto dott. Maurizio Falco, a decorrere dal 24 giugno 2024 è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario straordinario di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;

**VISTO** il *curriculum vitae* del Prefetto, dott. Maurizio Falco da cui si evince che lo stesso è in possesso dei requisiti personali e professionali idonei allo svolgimento del suddetto incarico;

**VISTE** le dichiarazioni rese dal Prefetto, dott. Maurizio Falco, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA**, altresì, la dichiarazione resa dallo stesso dott. Maurizio Falco, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

**RITENUTO**, pertanto, di nominare per lo svolgimento del suddetto incarico di Commissario il Prefetto, dott. Maurizio Falco;

**RITENUTO**, altresì, necessario procedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, alla costituzione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

#### **(Nomina del Commissario straordinario)**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, il dott. Maurizio Falco è nominato Commissario straordinario, a decorrere dal 24 giugno 2024.
2. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## ART. 2

### (Compiti e funzioni)

1. Al Commissario straordinario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.
2. Il Commissario straordinario provvede ad assicurare lo svolgimento di tutte le azioni propedeutiche e funzionali al raggiungimento del *target*. Tra queste sono considerate prioritarie le seguenti:
  - a. revisione e approvazione dei Piani Locali;
  - b. predisposizione e sottoscrizione delle Convenzioni tra Amministratore titolare e ente attuatore nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  - c. verifica di coerenza dei dispositivi adottati dal soggetto attuatore;
  - d. rimozione degli ostacoli che impediscono l'avvio delle attività;
  - e. alimentazione periodica del sistema informativo ReGiS;
  - f. definizione di strumenti funzionali alla verifica periodica dello stato di attuazione della misura e monitoraggio dell'intervento;
  - g. riscontro a quesiti e richieste informative;
  - h. definizione degli indicatori di output.
3. Il Commissario straordinario provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
4. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## ART. 3

### (Compenso del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario, Prefetto dott. Maurizio Falco, mantiene il trattamento economico fondamentale, stipendio e retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, a carico dell'amministrazione di appartenenza.
2. Fatti salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso determinato nell'importo massimo di euro 22.000,00 annui lordi, a titolo di parte fissa, e nell'importo massimo



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

di ulteriori euro 22.000,00 annui lordi, a titolo di parte variabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La parte fissa del compenso sarà liquidata mensilmente. La parte variabile sarà liquidata annualmente, subordinatamente alla valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La relativa spesa è a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.

## **ART. 4**

### **(Struttura di supporto)**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il Commissario straordinario si avvale di una Struttura di supporto, posta alle sue dirette dipendenze, che opera, sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario medesimo, presso il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La struttura di supporto è costituita da un contingente massimo di 12 unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali ed enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.
3. Il personale di cui al comma 2 è collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico dell'amministrazione di appartenenza.
4. Per la nomina del personale dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## **ART. 5**

### **(Trattamento economico del personale della struttura di supporto)**

1. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.
2. Al Direttore generale preposto alla struttura di supporto, fermo restando il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, è attribuito il trattamento accessorio, ivi



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.

3. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, fermo restando il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, è attribuita la misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
4. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, fermo restando il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Il Commissario straordinario, con propri provvedimenti può riconoscere al personale compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste nei rispettivi ordinamenti, nel rispetto, comunque, della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66.

## **ART. 6**

### **(Convenzioni ed esperti)**

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali.
2. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

## **ART. 7**

### **(Dotazioni finanziarie, strumentali e di personale)**

1. Alle risorse assegnate a copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario straordinario, nonché per l'istituzione ed il funzionamento della Struttura commissariale, fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.





# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Le dotazioni strumentali, necessarie al funzionamento della struttura, sono messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Gli oneri connessi al funzionamento della struttura commissariale gravano su apposito capitolo istituito nell'ambito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità di seguito indicato:
  - a) 1 dirigente con incarico di I fascia;
  - b) 2 dirigenti con incarico di II fascia;
  - c) 9 unità di personale non dirigenziale con qualifica di funzionario.

## ART. 8


### (Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, **21 GIU. 2024**


p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
Alfredo Mantovano



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOZIATO AL N. 2633/2024  
Roma, 26.6.2024

IL REVISORE

IL DIRIGENTE





## CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 21/06/2024, con oggetto PRESIDENZA  
\_PNRR\_DPCM del 21 giugno 2024 - Nomina Commissario straordinario per il superamento degli  
insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi dell'articolo 7  
del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56  
- Prefetto Maurizio Falco pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo  
con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0040144 - Ingresso - 27/06/2024 - 14:27 ed è  
stato ammesso alla registrazione il 10/07/2024 n. 1970

**Il Magistrato Istruttore**  
*DONATO CENTRONE*  
*(Firmato digitalmente)*

